

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Firenze Dr. Simone Bozzi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. / e promossa da:

**S. S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ..., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via ..., come da procura a margine del ricorso

**RICORRENTE**

contro

**Comune di F.**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dal funzionario delegato Dr. ... come da atto sindacale prot. ... del ...

**RESISTENTE**

avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa e discussa all'udienza del 1.3.2017 sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Parte opponente:** annullare il verbale impugnato, con ogni conseguente provvedimento di legge ed in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

**Parte opposta:** in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso; in via secondaria e nel merito, rigetto dell'opposizione, in ogni caso con vittoria di spese.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 9.12.2016 la S. s.r.l. proponeva opposizione ex art. 7 D.lgs. 150/2011 avverso il verbale di contestazione n. ... elevato dalla Polizia Municipale del Comune di F. alle ore ... del giorno 11.11.2016 nel Piazzale ..., nei confronti del Sig. ... quale conducente dell'autobus tg. ... intestato alla società ricorrente, con il quale veniva loro irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € ..., oltre € ... per spese in quanto il suddetto autobus, lungo 7,640 metri, circolava in ZTL privo di autorizzazione. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, premesso di essere già stata a suo tempo autorizzata ex art. 14 LRT 42/98 a svolgere il servizio di trasporto pubblico "Piazzale ... - Via ... e ritorno" con provvedimento dirigenziale della Città Metropolitana di F. n. ... del .... (che ha modificato il precedente provvedimento n. ...) con impiego dell'autobus tg. ..., deduceva l'insussistenza della contestata infrazione in quanto titolare del contrassegno n. ..., valido fino al 6.6.2017.

Con decreto ex artt. 5, I co. e 7, VII co. D.lgs. 150/2011 emesso il 2.1.2017 e ritualmente comunicato alle parti, veniva fissata l'udienza di comparizione del 1.3.2017 per l'esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ovvero per l'eventuale ed assorbente esame del merito e l'udienza del 19.4.2017 per l'eventuale successivo esame del merito.

Il Comune di F. si costituiva in giudizio depositando in cancelleria, in data 10.2.2017, il fascicolo di parte e la memoria difensiva nella quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per intervenuto pagamento della sanzione in data 5.1.2017, e nel merito rilevava che la sanzione era stata comminata in quanto il contrassegno n. ... non era presente a bordo del bus e non era stato esibito al personale addetto al controllo, in violazione dell'art. 12 del Disciplinare ZTL per Autobus.

All'udienza del 1.3.2017 compariva il solo difensore della ricorrente, il quale si riportava alle già formulate deduzioni e conclusioni. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, dava lettura del dispositivo della sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

E' vero che, a seguito della notifica del verbale *de quo* nei confronti della società, effettuata il 5.1.2017, in pari data la società ha provveduto al pagamento della sanzione nella misura del minimo edittale decurtato del 30% (con ciò avvalendosi del beneficio istituito dall'art. 20, comma 5-bis, lett. a, del D.L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013), ma è pur vero che tale pagamento è intervenuto *successivamente* (e non anteriormente) alla data della presentazione del ricorso (9.12.2016) e che la Suprema Corte ha già avuto modo a suo tempo di affermare che *“qualora in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato ...”* (e non vi è dubbio che, alla data del 9.2.2016, il presente giudizio sia stato introdotto correttamente, non essendo ancora decorsi 30 giorni dal giorno 11.11.2016 allorché l'infrazione *de qua* era stata contestata immediatamente al trasgressore con consegna del verbale e non essendo in tale data ancora intervenuto nessun pagamento) *“... il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine di sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all'impugnazione”* (Cass. Civ., Sez. Un., 29.7.2008, n. 20544; Cass. Civ., sez. II, 27.12.2010 n. 26153).

La presente opposizione è quindi ammissibile, non risultando agli atti alcuna dichiarazione o manifestazione di volontà di rinuncia all'opposizione a seguito del pagamento eseguito il 5.1.2017.

Nel merito, premesso che la ricorrente risulta effettivamente abilitata, con atto dirigenziale n. ... emesso in data ... a svolgere il servizio di trasporto pubblico lungo la tratta *“Piazzale ... - Via ... e ritorno”* mediante l'utilizzo di n. 3 bus tra i quali il bus tg ... , e che alla data del rilevamento *de quo* era effettivamente in corso di validità il contrassegno n. ..., rilasciato alla ricorrente il 7.6.2016 con scadenza al 6.6.2017, che la abilita ad effettuare tale percorso, va rilevato che l'art. 12 del Disciplinare tecnico ZTL per Autobus, richiamato dalla P.A. resistente, recita testualmente: *“... A bordo del veicolo dovrà essere esposto il contrassegno in originale e conservata copia dell'autorizzazione all'esercizio della linea con il programma di esercizio e, nel caso in cui lo stesso non sia esplicitato, copia dell'autocertificazione prodotta in sede di rilascio. Qualora il veicolo, a seguito di controlli, risulti al di fuori del percorso autorizzato o con un orario totalmente difforme da quello programmato, il contrassegno è inefficace e pertanto il bus è soggetto alle sanzioni di legge e al ritiro immediato dello stesso ...”*.

Come si può vedere, non è previsto espressamente che il bus sia soggetto alle sanzioni di legge qualora il contrassegno, che sia stato effettivamente rilasciato, che sia effettivamente in corso di validità e che abiliti effettivamente il bus ad effettuare il percorso nel contesto del quale viene effettuato il controllo, non sia presente all'interno del bus, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 12, II co., delle disposizioni preliminari al c.c. (preleggi), possono essere applicate al conducente ed al proprietario del bus, tutt'al più, soltanto la

sanzione di cui al comma VII dell'art. 180 cod. str. prima (per non aver il conducente con sé il contrassegno), con il contestuale invito a recarsi presso i locali dell'ufficio o comando di appartenenza degli agenti verbalizzanti esibendo il contrassegno entro un certo termine, e poi eventualmente (in caso di inottemperanza a tale invito entro il termine assegnato) le sanzioni di cui al comma VIII dello stesso art. 180 cod. str. (tra le quali è prevista anche la sanzione conseguente alla mancanza *tout court* del titolo attribuito dal documento mancante), ma non direttamente e nell'immediatezza dell'accertata mancanza del documento all'interno del veicolo la sanzione prevista per la mancanza *tout court* del titolo attribuito dal documento mancante.

La presente opposizione merita dunque di essere accolta, con la conseguente condanna della P.A. resistente, oltre che al pagamento delle spese di lite (che si liquidano come in dispositivo), al rimborso dell'importo pagato dalla ricorrente a titolo di sanzione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da S. S.r.l., nei confronti del Comune di F. con ricorso depositato il 9.12.2016, visti gli artt. 204-bis cod. str. e 7 D.lgs. 150/2011, dichiara ammissibile l'opposizione ed il accoglimento della stessa annulla il verbale di contestazione n. emesso dalla Polizia Municipale del Comune di ... in data 11.11.2016 e notificato in pari data, condannando il Comune di F. alla refusione, in favore della ricorrente, della somma di € ... corrisposta a titolo di sanzione in misura ridotta, nonché delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € ... oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CAP.

Così deciso in Firenze, addì 1.3.2017

Il Giudice di Pace  
Dott. Simone Bozzi